

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1866 del 13/04/2022
Oggetto	Proc. MO17A0023. Az. Agr. MATTIOLI ROBERTO. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Panaro, in comune di Modena (MO), per uso "irrigazione agricola". Regolamento Regionale n. 41/2001
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1985 del 12/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici APRILE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO17A0023. **Az. Agr. MATTIOLI ROBERTO.** Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Panaro, in comune di Modena (MO), per uso "irrigazione agricola". Regolamento Regionale n. 41/2001.

La Responsabile

Richiamata la determinazione n. 3870 del 15/04/2010, valida fino al 31/12/2015, con la quale è stato assentito all' Az. Agr. MATTIOLI ROBERTO la concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Panaro in comune di Modena (MO), con una portata massima di 5,0 l/s e per un quantitativo non superiore a 3.024 mc/anno per uso irrigazione agricola;

Premesso che con istanza in data 03/05/2017, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2021/8582 del 03/05/2017, l'Az. Agr. MATTIOLI ROBERTO, C.F. MTTRRT60H09F930W, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione n. 3870/2010;

Accertato che l'utenza è così caratterizzata:

- prelievo di acqua superficiale mediante pompa carrellata per trattore;
- portata massima 5,0 l/s;
- volume massimo 3.024 mc/anno;
- l'opera di derivazione è ubicata nel comune di Modena, su terreno di proprietà, distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 101 mappale 66, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X= 657.207 Y= 946.110, prelievo ricadente nel corpo idrico non a rischio denominato "Fiume Panaro";
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia le opere di presa che la quantità d'acqua derivata;

Preso atto che:

- la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

- con nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, punto 2), l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po stabilisce di escludere dalla valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, ai sensi del PdGPo 2015, Cap.3.3.4.- Prelievi, gli attingimenti o i prelievi discontinui o turnati;

Accertato che la derivazione risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;

- l'attingimento è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale PANARO – Fiume Panaro - - in stress idrico;

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" ;
- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- il 11/03/2022, il Concessionario ha versato **€ 28,75**, importo dovuto quale somma delle quote dei canoni relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022, comprensivo dei relativi interessi legali;
- il 11/03/2022, il Concessionario ha versato **€ 198,35**, importo dovuto a integrazione del deposito cauzionale;
- i canoni pregressi risultano tutti interamente versati;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- l' "Informativa per il trattamento dei dati personali" è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

a. **di rilasciare** all'Az. Agr. MATTIOLI ROBERTO, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Panaro – bacino PANARO – in comune di Modena (MO), per uso “irrigazione agricola”, con una portata massima pari a **l/s 5,0** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 3.024** – Proc. MO17A0023;

b. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/04/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c. **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2029**;

d. **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e. **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Azienda agricola Mattioli Roberto, C.F. MTTRRT60H09F930W, con sede legale in via Montanara n. 130 del comune di Modena (MO), per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Panaro – codice di procedimento MO17A0023.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

La derivazione avviene mediante una pompa carrellata per trattore, con turbina a motore diesel e potenza pari a 59 kW, collegata ad un tubo di pescaggio con diametro di 120 mm (opera di presa); la suddetta pompa è ubicata sul terreno di proprietà del concessionario, identificato catastalmente al foglio 101 mappale 66 del comune di Modena, in località Saliceto Panaro, coordinate UTM* X: 657.207, Y: 946.110.

Dal punto di presa, l'acqua derivata viene convogliata, tramite tubatura mobile, fino alle bocchette dell'impianto interrato di irrigazione.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s.
2. Il quantitativo massimo di prelievo dell'utenza è di 3.024 mc/anno.
3. L'acqua derivata viene utilizzata per l'irrigazione agricola, tramite impianto a goccia e a scorrimento, di una superficie di terreno di circa 8,50 ettari, situata in area di proprietà del concessionario, dove sono praticati i seguenti tipi di colture: frutteto specializzato (7,50 ha) e seminativo (1 ha).
4. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato limitatamente al periodo compreso **dal mese di giugno al mese di settembre** (inclusi), per gli anni di validità del presente atto.
5. Il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Panaro.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D.Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di Modena – Via Giardini n.472/L, 41124 Modena – PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it;

- Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 Bologna – PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po – Strada Garibaldi n.75, 43121 Parma – PEC: protocollo@postacert.adbpo.it.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questo SAC la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. Deflusso minimo vitale – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **1,25 mc/s**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel fiume Panaro.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente gli accorgimenti adottati per mantenere il prelievo a valori inferiori o uguali alla portata massima derivabile.

4. Turnazioni - Nel periodo assentito, dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata limitatamente a tre giorni settimanali, precisamente **dal sabato al lunedì**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

5. Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a

verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 ed al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

7. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

10. Cessazione dell'utenza – In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee

all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

4. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo del canone per l'anno 2020 relativo al prelievo di acqua pubblica superficiale è di **€ 12,38**, da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

2. Non è dovuto alcun canone di concessione per occupazione di area demaniale, in quanto l'area demaniale occupata dal concessionario è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa, che è costituita da un tubo di adduzione mobile, che viene asportato subito dopo l'effettuazione del prelievo.

3. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 250,00.

2. Il concessionario deve provvedere ad integrare la somma di € 51,65, versata in data 11/05/2010 a titolo di deposito cauzionale per la precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 3870 del 15/04/2010, versando l'importo di **€ 198,35**, prima del ritiro dell'atto di concessione.

3. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

4. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto MATTIOLI Roberto C.F. MTTRRT60H09F930W, presa visione del presente disciplinare di concessione in data **12/04/2022**, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato per accettazione dal Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.